

Codice A1610A

D.D. 31 ottobre 2019, n. 523

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. MONTACUTO (AL) - Intervento: Realizzazione di opere di recinzione e di un muro di contenimento in frazione Giarolo sugli immobili: catasto fabbricati fg.20 mapp. 122 sub 1 e 2, catasto terreni fg. 19, mapp. 467 e 468; fg. 20 mapp. 79,80,81,92 e 447; fg. 20 mapp. 82 e 83. Autorizzazione paesaggistica.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio, (allegato 1) che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Classificazione: IL100/1002/2019A/A16.000
(da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo.

Rif. n. 21772/A1610A del 27/08/2019

n. 23763/A1610A del 20/09/2019

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: MONTACUTO (AL)

Intervento: Realizzazione di opere di recinzione e di un muro di contenimento
in frazione Giarolo sugli immobili individuati: al Catasto fabbricati, foglio 20,
mappali 122 sub. 1 e 2; al Catasto terreni, foglio 19, mappali 467 e 468;
foglio 20, mappale 62; foglio 21, mappali 79, 80, 81, 92 e 447; foglio 20,
mappali 82 e 83 quale affittuaria.

Proprietà:

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune di Montacuto in data 27
agosto 2019, con nota prot. n. 1140/10.10 del giorno 8 agosto 2019, per il rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata
allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dal Comune in data 20 settembre 2019 con
nota prot. n. 1266/10.10 del 12 settembre 2019,

considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione di opere
di recinzione di tre fondi ubicati in differenti località della frazione Giarolo, nonché di un
muro di contenimento del terreno all'interno di uno dei fondi interessati,

Classif. II.100/1002/2019A/A16.000

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., l'intervento in oggetto non è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di Montacuto non risulta idoneo all'esercizio della delega, in quanto è momentaneamente sprovvisto della Commissione locale per il paesaggio,

visto l'art. 146, comma 6, del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con D.M. 1 agosto 1985 "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle Alte Valli Borbera e Curone sita nei Comuni di Cabella Ligure, Mongiardino Ligure e Carrega Ligure*", luogo che riveste carattere di eccezionalità per le panoramiche viste, appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda con numero di riferimento regionale B030 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte, del Ppr,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. g) del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

rilevato, dalla documentazione integrativa, che "*la realizzazione delle recinzioni non prevede tagli di piante ma solamente l'estirpazione di piccoli cespugli*" e che i fondi sono dotati di vie di accesso dalla frazione Giarolo,

Classif. 11.100/1002/2019A/A16.000

visto che il nuovo muro di sostegno, necessario per contenere smottamenti del terreno, "è posto a monte e quasi a ridosso della costruzione adibita a magazzino la quale sottrae quasi completamente la vista di detta struttura" e che è previsto "un rivestimento del paramento esterno con pietrame tipico locale e la sistemazione della scarpata soprastante con posa di geo-stuoia e inerbimento del pendio",

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. a condizione che:

- il paramento esterno del muro di contenimento del terreno sia realizzato, contestualmente alla stessa opera muraria, con blocchetti di pietra a spacco e giunti a vista nel rispetto delle tecniche di posa tipiche della località;
- le eventuali estirpazioni arbustive, che dovessero risultare strettamente necessarie alla realizzazione dei lavori, siano compensate con nuove piantumazioni, nei fondi d'intervento, di specie autoctone, arboree e/o arbustive, allo scopo di salvaguardare e accrescere la qualità e la naturalità degli ambienti forestali interessati e la permanenza dei valori paesaggistici.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Mauro Martina

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.